



LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014

Vademecum per le elezioni del 25 maggio

16 aprile 2014

INDICE

- **Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale** **3**
- **Il voto dei cittadini comunitari** **43**

- | | |
|--|-----------|
| <ul style="list-style-type: none">• Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale | 3 |
| <ul style="list-style-type: none">• Il voto dei cittadini comunitari | 43 |

Fonti normative

Le leggi che regolano l'**elezione del Sindaco e del Consiglio comunale** sono le seguenti:

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
- Legge 7 giugno 1991, n. 182 «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;
- Legge 25 marzo 1993, n. 81 «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;
- D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 «Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali»;
- Legge 30 aprile 1999, n. 120 «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- Legge 23 novembre 2012, n. 215 «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
- D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;
- D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Alcune norme recenti hanno modificato il **numero di consiglieri e assessori comunali**:

- Legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
- Legge 26 marzo 2010, n. 42 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni»;
- Legge 14 settembre 2011, n. 148 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari», come modificata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

Composizione e durata in carica

Composizione dei Consigli comunali

Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da:

- 48 consiglieri nei comuni con più di un milione di abitanti;
- 40 consiglieri nei comuni con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;
- 36 consiglieri nei comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti;
- 32 consiglieri nei comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore;
- 24 consiglieri nei comuni con popolazione tra 30.001 e 100.000 abitanti;
- 16 consiglieri nei comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti;
- 12 consiglieri nei comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti;
- 10 consiglieri negli altri comuni.

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento.

Il Consiglio comunale è presieduto nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti da un presidente eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta; nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è il Sindaco a presiedere il Consiglio comunale (se non diversamente previsto dallo statuto).


Durata in carica

Il Sindaco e il Consiglio comunale sono eletti per 5 anni.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il limite massimo è di tre mandati.

La mappa dei comuni al voto in Veneto



L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Belluno (1)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Belluno	Agordo	16	12	4
Belluno	Alleghe	12	10	2
Belluno	Arsiè	12	10	2
Belluno	Calalzo di Cadore	12	10	2
Belluno	Chies d'Alpago	12	10	2
Belluno	Cibiana di Cadore	12	10	2
Belluno	Comelico Superiore	12	10	2
Belluno	Danta di Cadore	12	10	2
Belluno	Domegge di Cadore	12	10	2
Belluno	Fonzaso	16	12	4
Belluno	La Valle Agordina	12	10	2
Belluno	Lentiai	12	10	2
Belluno	Limana	16	12	4
Belluno	Livinallongo del Col di Lana	12	10	2
Belluno	Longarone	-	12	4
Belluno	Lorenzago di Cadore	12	10	2
Belluno	Lozzo di Cadore	12	10	2
Belluno	Mel	16	12	4
Belluno	Ospitale di Cadore	12	10	2
Belluno	Pedavena	16	12	4
Belluno	Perarolo di Cadore	12	10	2
Belluno	Ponte nelle Alpi	16	12	4
Belluno	Puos d'Alpago	12	10	2
Belluno	Quero Vas	-	12	4
Belluno	Rocca Pietore	12	10	2

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Belluno (2)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Belluno	San Nicolò di Comelico	12	10	2
Belluno	San Pietro di Cadore	12	10	2
Belluno	San Tomaso Agordino	12	10	2
Belluno	San Vito di Cadore	12	10	2
Belluno	Santa Giustina	16	12	4
Belluno	Santo Stefano di Cadore	12	10	2
Belluno	Sappada	12	10	2
Belluno	Sedico	16	12	4
Belluno	Seren del Grappa	12	10	2
Belluno	Taibon Agordino	12	10	2
Belluno	Trichiana	16	12	4
Belluno	Vallada Agordina	12	10	2
Belluno	Voltago Agordino	12	10	2

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Padova (1)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Padova	Agna	16	12	4
Padova	Anguillara Veneta	16	12	4
Padova	Arquà Petrarca	12	10	2
Padova	Arre	12	10	2
Padova	Bagnoli di Sopra	16	12	4
Padova	Baone	16	12	4
Padova	Barbona	12	10	2
Padova	Battaglia Terme	16	12	4
Padova	Borgoricco	16	12	4
Padova	Brugine	16	12	4
Padova	Cadoneghe	20	16	5
Padova	Campo San Martino	16	12	4
Padova	Campodoro	12	10	2
Padova	Camposampiero	20	16	5
Padova	Candiana	12	10	2
Padova	Carceri	12	10	2
Padova	Carmignano di Brenta	16	12	4
Padova	Casale di Scodosia	16	12	4
Padova	Cervarese Santa Croce	16	12	4
Padova	Cinto Euganeo	12	10	2
Padova	Correzzola	16	12	4
Padova	Curtarolo	16	12	4
Padova	Fontaniva	16	12	4
Padova	Galliera Veneta	16	12	4
Padova	Legnaro	16	12	4
Padova	Limena	16	12	4

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Padova (2)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Padova	Masi	12	10	2
Padova	Massanzago	16	12	4
Padova	Megliadino San Fidenzio	12	10	2
Padova	Megliadino San Vitale	12	10	2
Padova	Monselice	20	16	5
Padova	Padova	40	32	9
Padova	Piacenza d'Adige	12	10	2
Padova	Piazzola sul Brenta	20	16	5
Padova	Polverara	16	12	4
Padova	Ponso	12	10	2
Padova	Ponte San Nicolò	20	16	5
Padova	Pontelongo	16	12	4
Padova	Pozzonovo	16	12	4
Padova	Rubano	20	16	5
Padova	Saccolongo	16	12	4
Padova	Saletto	12	10	2
Padova	San Giorgio delle Pertiche	16	12	4
Padova	San Giorgio in Bosco	16	12	4
Padova	San Martino di Lupari	20	16	5
Padova	San Pietro in Gu	16	12	4
Padova	San Pietro Viminario	16	12	4
Padova	Santa Giustina in Colle	16	12	4
Padova	Sant'Elena	12	10	2
Padova	Selvazzano Dentro	20	16	5
Padova	Stanghella	16	12	4
Padova	Terrassa Padovana	12	10	2

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Padova (3)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Padova	Tombolo	16	12	4
Padova	Trebaseleghe	20	16	5
Padova	Tribano	16	12	4
Padova	Urbana	12	10	2
Padova	Vighizzolo d'Este	12	10	2
Padova	Villa del Conte	16	12	4
Padova	Villa Estense	12	10	2
Padova	Villafranca Padovana	16	12	4
Padova	Vo'	16	12	4

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Rovigo (1)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Rovigo	Ariano nel Polesine	16	12	4
Rovigo	Arquà Polesine	12	10	2
Rovigo	Bagnolo di Po	12	10	2
Rovigo	Bergantino	12	10	2
Rovigo	Bosaro	12	10	2
Rovigo	Calto	12	10	2
Rovigo	Canda	12	10	2
Rovigo	Castelguglielmo	12	10	2
Rovigo	Castelmassa	16	12	4
Rovigo	Castelnovo Bariano	12	10	2
Rovigo	Ceneselli	12	10	2
Rovigo	Corbola	12	10	2
Rovigo	Costa di Rovigo	12	10	2
Rovigo	Crespino	12	10	2
Rovigo	Fiesso Umbertiano	16	12	4
Rovigo	Frassinelle Polesine	12	10	2
Rovigo	Gaiba	12	10	2
Rovigo	Gavello	12	10	2
Rovigo	Guarda Veneta	12	10	2
Rovigo	Lendinara	20	16	5
Rovigo	Loreo	16	12	4
Rovigo	Melara	12	10	2
Rovigo	Occhiobello	20	16	5
Rovigo	Papozze	12	10	2
Rovigo	Pettorazza Grimani	12	10	2
Rovigo	Pincara	12	10	2

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Rovigo (2)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Rovigo	Polesella	16	12	4
Rovigo	Pontecchio Polesine	12	10	2
Rovigo	Porto Viro	20	16	5
Rovigo	Salara	12	10	2
Rovigo	San Bellino	12	10	2
Rovigo	Stienta	16	12	4
Rovigo	Villanova del Ghebbo	12	10	2
Rovigo	Villanova Marchesana	12	10	2

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Treviso (1)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Treviso	Altivole	16	12	4
Treviso	Asolo	16	12	4
Treviso	Caerano di San Marco	16	12	4
Treviso	Carbonera	20	16	5
Treviso	Casier	20	16	5
Treviso	Cavaso del Tomba	12	10	2
Treviso	Chiarano	16	12	4
Treviso	Cimadolmo	16	12	4
Treviso	Cison di Valmarino	12	10	2
Treviso	Codognè	16	12	4
Treviso	Colle Umberto	16	12	4
Treviso	Cornuda	16	12	4
Treviso	Crocetta del Montello	16	12	4
Treviso	Farra di Soligo	16	12	4
Treviso	Follina	16	12	4
Treviso	Fonte	16	12	4
Treviso	Fregona	16	12	4
Treviso	Gaiarine	16	12	4
Treviso	Giavera del Montello	16	12	4
Treviso	Gorgo al Monticano	16	12	4
Treviso	Loria	16	12	4
Treviso	Mansuè	16	12	4
Treviso	Maser	16	12	4
Treviso	Maserada sul Piave	16	12	4
Treviso	Meduna di Livenza	12	10	2
Treviso	Miane	16	12	4

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Treviso (2)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Treviso	Mogliano Veneto	20	16	5
Treviso	Monastier di Treviso	16	12	4
Treviso	Morgano	16	12	4
Treviso	Ormelle	16	12	4
Treviso	Orsago	16	12	4
Treviso	Paderno del Grappa	12	10	2
Treviso	Paese	20	16	5
Treviso	Pederobba	16	12	4
Treviso	Pieve di Soligo	20	16	5
Treviso	Ponte di Piave	16	12	4
Treviso	Ponzano Veneto	20	16	5
Treviso	Povegliano	16	12	4
Treviso	Preganziol	20	16	5
Treviso	Quinto di Treviso	16	12	4
Treviso	Refrontolo	12	10	2
Treviso	Resana	16	12	4
Treviso	Revine Lago	12	10	2
Treviso	Riese Pio X	20	16	5
Treviso	Roncade	20	16	5
Treviso	Salgareda	16	12	4
Treviso	San Fior	16	12	4
Treviso	San Pietro di Feletto	16	12	4
Treviso	San Polo di Piave	16	12	4
Treviso	San Vendemiano	20	16	5
Treviso	San Zenone degli Ezzelini	16	12	4
Treviso	Sarmede	16	12	4

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Treviso (3)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Treviso	Sernaglia della Battaglia	16	12	4
Treviso	Valdobbiadene	20	16	5
Treviso	Vazzola	16	12	4
Treviso	Vittorio Veneto	20	16	5
Treviso	Zero Branco	20	16	5

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Venezia

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Venezia	Annone Veneto	16	12	4
Venezia	Camponogara	20	16	5
Venezia	Ceggia	16	12	4
Venezia	Cinto Caomaggiore	16	12	4
Venezia	Cona	16	12	4
Venezia	Concordia Sagittaria	20	16	5
Venezia	Fossalta di Piave	16	12	4
Venezia	Fossalta di Portogruaro	16	12	4
Venezia	Gruaro	12	10	2
Venezia	Meolo	16	12	4
Venezia	Noale	20	16	5
Venezia	Scorzè	20	16	5
Venezia	Spinea	20	16	5
Venezia	Stra	16	12	4
Venezia	Teglio Veneto	12	10	2

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Verona (1)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Verona	Angiari	12	10	2
Verona	Arcole	16	12	4
Verona	Bardolino	16	12	4
Verona	Boschi Sant'Anna	12	10	2
Verona	Bosco Chiesanuova	16	12	4
Verona	Brentino Belluno	12	10	2
Verona	Brenzzone	12	10	2
Verona	Caprino Veronese	16	12	4
Verona	Castelnuovo del Garda	20	16	5
Verona	Cavaion Veronese	16	12	4
Verona	Concamarise	12	10	2
Verona	Costermano	16	12	4
Verona	Dolcè	12	10	2
Verona	Erbè	12	10	2
Verona	Erbezzo	12	10	2
Verona	Ferrara di Monte Baldo	12	10	2
Verona	Fumane	16	12	4
Verona	Isola Rizza	16	12	4
Verona	Lavagno	16	12	4
Verona	Legnago	20	16	5
Verona	Marano di Valpolicella	16	12	4
Verona	Mezzane di Sotto	12	10	2
Verona	Montecchia di Crosara	16	12	4
Verona	Monteforte d'Alpone	16	12	4
Verona	Mozzecane	16	12	4
Verona	Negrar	20	16	5

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Verona (2)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Verona	Nogarole Rocca	16	12	4
Verona	Oppeano	16	12	4
Verona	Pastrengo	12	10	2
Verona	Pescantina	20	16	5
Verona	Peschiera del Garda	16	12	4
Verona	Pressana	12	10	2
Verona	Rivoli Veronese	12	10	2
Verona	Roncà	16	12	4
Verona	Roveredo di Guà	12	10	2
Verona	Salizzole	16	12	4
Verona	San Bonifacio	20	16	5
Verona	San Pietro in Cariano	20	16	5
Verona	San Zeno di Montagna	12	10	2
Verona	Sanguinetto	16	12	4
Verona	Sant'Ambrogio di Valpolicella	20	16	5
Verona	Sant'Anna d'Alfaedo	12	10	2
Verona	Selva di Progno	12	10	2
Verona	Sommacampagna	20	16	5
Verona	Sorgà	16	12	4
Verona	Terrazzo	12	10	2
Verona	Torri del Benaco	12	10	2
Verona	Valeggio sul Mincio	20	16	5
Verona	Velo Veronese	12	10	2
Verona	Veronella	16	12	4
Verona	Vestenanova	12	10	2
Verona	Zimella	16	12	4

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Vicenza (1)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Vicenza	Agugliaro	12	10	2
Vicenza	Albettone	12	10	2
Vicenza	Alonte	12	10	2
Vicenza	Altavilla Vicentina	20	16	5
Vicenza	Altissimo	12	10	2
Vicenza	Arcugnano	16	12	4
Vicenza	Arsiero	16	12	4
Vicenza	Arzignano	20	16	5
Vicenza	Asiago	16	12	4
Vicenza	Asigliano Veneto	12	10	2
Vicenza	Barbarano Vicentino	16	12	4
Vicenza	Bassano del Grappa	30	24	7
Vicenza	Breganze	16	12	4
Vicenza	Bressanvido	16	12	4
Vicenza	Caltrano	12	10	2
Vicenza	Calvene	12	10	2
Vicenza	Camisano Vicentino	20	16	5
Vicenza	Campiglia dei Berici	12	10	2
Vicenza	Campolongo sul Brenta	12	10	2
Vicenza	Carrè	16	12	4
Vicenza	Cartigliano	16	12	4
Vicenza	Cassola	20	16	5
Vicenza	Castegnero	12	10	2
Vicenza	Chiuppano	12	10	2
Vicenza	Cismon del Grappa	12	10	2
Vicenza	Conco	12	10	2

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Vicenza (2)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Vicenza	Cornedo Vicentino	20	16	5
Vicenza	Creazzo	20	16	5
Vicenza	Dueville	20	16	5
Vicenza	Fara Vicentino	16	12	4
Vicenza	Foza	12	10	2
Vicenza	Gallio	12	10	2
Vicenza	Gambugliano	12	10	2
Vicenza	Grancona	12	10	2
Vicenza	Grisignano di Zocco	16	12	4
Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	16	12	4
Vicenza	Isola Vicentina	16	12	4
Vicenza	Laghi	12	10	2
Vicenza	Lastebasse	12	10	2
Vicenza	Longare	16	12	4
Vicenza	Lugo di Vicenza	16	12	4
Vicenza	Lusiana	12	10	2
Vicenza	Mason Vicentino	16	12	4
Vicenza	Molvena	12	10	2
Vicenza	Monte di Malo	12	10	2
Vicenza	Montebello Vicentino	16	12	4
Vicenza	Montecchio Maggiore	20	16	5
Vicenza	Montecchio Precalcino	16	12	4
Vicenza	Montegaldella	12	10	2
Vicenza	Monticello Conte Otto	16	12	4
Vicenza	Montorso Vicentino	16	12	4
Vicenza	Mussolente	16	12	4

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Vicenza (3)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Vicenza	Nogarole Vicentino	12	10	2
Vicenza	Nove	16	12	4
Vicenza	Noventa Vicentina	16	12	4
Vicenza	Pedemonte	12	10	2
Vicenza	Pianezze	12	10	2
Vicenza	Piovene Rocchette	16	12	4
Vicenza	Pojana Maggiore	16	12	4
Vicenza	Pove del Grappa	16	12	4
Vicenza	Pozzoleone	12	10	2
Vicenza	Roana	16	12	4
Vicenza	Salcedo	12	10	2
Vicenza	San Nazario	12	10	2
Vicenza	San Pietro Mussolino	12	10	2
Vicenza	San Vito di Leguzzano	16	12	4
Vicenza	Santorso	16	12	4
Vicenza	Sarcedo	16	12	4
Vicenza	Schiavon	12	10	2
Vicenza	Schio	30	24	7
Vicenza	Solagna	12	10	2
Vicenza	Sossano	16	12	4
Vicenza	Sovizzo	16	12	4
Vicenza	Tezze Sul Brenta	20	16	5
Vicenza	Tonezza del Cimone	12	10	2
Vicenza	Torrebelvicino	16	12	4
Vicenza	Torri di Quartesolo	20	16	5
Vicenza	Trissino	16	12	4

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Vicenza (4)

Provincia	Comune	Consiglieri uscenti	Consiglieri da eleggere	Numero di assessori
Vicenza	Valdagno	20	16	5
Vicenza	Valdastico	12	10	2
Vicenza	Valli del Pasubio	16	12	4
Vicenza	Valstagna	12	10	2
Vicenza	Velo d'Astico	12	10	2
Vicenza	Villaga	12	10	2
Vicenza	Zanè	16	12	4
Vicenza	Zermeghedo	12	10	2
Vicenza	Zovencedo	12	10	2
Vicenza	Zugliano	16	12	4

Elettorato attivo e passivo

Chi può votare?

Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune al voto che abbiano compiuto **18 anni** entro il giorno della votazione.

Possono votare anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune che presentino apposita istanza al Sindaco per l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

Chi può essere eletto?

Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto **18 anni** entro il giorno della votazione.

Sono eleggibili a consigliere comunale anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune, iscritti nelle apposite liste elettorali aggiunte.

Cause di incandidabilità (1)

L'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ha disciplinato le cause di incandidabilità per le elezioni comunali. La legge prevede che non possa essere candidato e non possa quindi ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale:

- chi ha riportato condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso o per quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o per quello di produzione o traffico illeciti di queste sostanze o per reati legati alla fabbricazione, importazione, esportazione, vendita o cessione e, nei casi in cui sia punito con la reclusione di almeno un anno, il porto, trasporto e la detenzione di armi, munizioni e materiali esplosivi o per il reato di favoreggiamento personale o reale collegato a uno dei suddetti reati;
- chi ha riportato condanna definitiva per reati consumati o tentati legati all'associazione a delinquere per il compimento di alcuni delitti contro la fede pubblica, contro la persona o contro il patrimonio, (tra cui contraffazione di opere d'ingegno o di prodotti industriali, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, tratta di persone, riduzione e mantenimento in schiavitù e acquisto o vendita di schiavi, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e reati con finalità di terrorismo);
- chi ha riportato condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione (tra cui peculato, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, uso di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio, interruzione di pubblico servizio - per i capi, i promotori e gli organizzatori -, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e traffico di influenze illecite);
- chi è stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al punto precedente;
- chi è stato condannato con sentenza definitiva a una pena di almeno 2 anni di reclusione per reato non colposo;

Cause di incandidabilità (2)

- coloro contro i quali il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso o ad un'associazione a delinquere con lo scopo di commettere alcuni reati contro la persona descritti sopra o il reato di trasferimento fraudolento di valori.

Tutte queste cause di incandidabilità si applicano anche a qualsiasi soggetto la cui elezione o nomina è di competenza del consiglio o della giunta comunale, del sindaco o degli assessori comunali.

L'elezione o nomina di persone contro cui sussistano queste cause di incandidabilità è nulla. Le sentenze definitive e i provvedimenti previsti nei punti sopra elencati emessi contro sindaci e consiglieri comunali in carica devono essere comunicati immediatamente al consiglio comunale, ai fini della dichiarazione di decadenza, e al prefetto competente per territorio.

In alcuni casi, in presenza di sentenza non definitiva, gli interessati sono sospesi di diritto dalla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Al momento della presentazione delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, tutti i candidati devono presentare, insieme alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità sopraindicate. Nel caso in cui tale dichiarazione non fosse presentata o si accerti la sussistenza di una di queste condizioni, gli uffici cancellano dalle liste i candidati interessati. Nel caso, invece, tale condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata solo successivamente, essa viene rilevata al momento della proclamazione degli eletti e impedisce la proclamazione del candidato interessato.

Cause di ineleggibilità (1)

L'art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede una serie di cause di ineleggibilità. In particolare, sono ineleggibili a sindaco e consigliere comunale:

- il capo e vice capo della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Ministero dell'Interno e i dipendenti pubblici che svolgono funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- i Commissari di Governo, i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza nel territorio in cui esercitano le loro funzioni;
- gli ecclesiastici e i ministri di culto nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio;
- i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune e i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e i giudici di pace nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;
- i dipendenti del comune chiamato al voto per il consiglio comunale;
- il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per il consiglio del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, e dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti di società per azioni con capitale superiore al 50% del comune;
- gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi o aziende dipendenti dal comune;
- i sindaci e i consiglieri comunali in carica in un altro comune.

Cause di ineleggibilità (2)

La legge prevede anche i termini entro i quali nei vari casi occorre cessare dalle funzioni per essere eleggibile.

Per quanto riguarda in particolare il sindaco, è previsto che non possano ricoprire tale carica:

- i ministri di culto;
- chi ha ascendenti o discendenti oppure parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono il posto di segretario comunale nell'amministrazione al voto.

Inoltre, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta la decadenza per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Cause di incompatibilità (1)

Gli art. 63 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevedono una serie di cause di incompatibilità. In particolare, non possono ricoprire la carica di sindaco e consigliere comunale:

- l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, istituti o aziende soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione da parte del comune o che riceva da esso, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente;
- colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano stabilite dalla legge statale o regionale. Tale previsione non si applica nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti se la partecipazione del comune è inferiore al 3%. Questa condizione non si applica nemmeno a chi ha parte in cooperative o consorzi di cooperative iscritte nei registri pubblici;
- il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese sopraindicate;
- colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il comune, escluse le liti in materia tributaria o quelle promosse come azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale. Inoltre, la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato mentre la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. Questa condizione non si applica agli amministratori per fatto connesso all'esercizio del mandato;
- colui che, per fatti compiuti quando era amministratore o impiegato del comune o di istituti o aziende da esso dipendenti, o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

Cause di incompatibilità (2)

- colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune ovvero verso istituti o aziende da esso dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del comune, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di riscossione;
- colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.

Chi ha ascendenti o discendenti oppure parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali nell'amministrazione al voto o in qualunque modo suo fideiussore è invece incompatibile con la sola carica di sindaco.

Inoltre, sono previste alcune clausole di incompatibilità tra loro per alcune cariche:

- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di consigliere è incompatibile con quella di assessore;
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco non possono far parte della giunta né essere nominati rappresentanti del comune;
- la carica di sindaco e assessore comunale è incompatibile con quella di consigliere regionale nella propria regione;
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di un altro comune;
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale;
- la carica di direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di sindaco e assessore comunale;
- le cariche elettive di natura monocratica relative a organi di governo di enti pubblici territoriali con più di 15.000 abitanti sono incompatibili con quelle di parlamentare nazionale e europeo o membro del governo.

Altre norme sull'inconferibilità e incompatibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico (tra cui figurano anche consiglieri e assessori comunali) sono stabilite dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Come e quando si vota – turno unico nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Si vota **dalle 7 alle 23 del 25 maggio 2014**.

Per poter votare l'elettore deve recarsi **nella sezione in cui è registrato** (indicata sulla tessera elettorale) munito di un **documento di riconoscimento** e della **tessera elettorale**.

Nei comuni con popolazione **fino a 5.000 abitanti**, l'elezione del Consiglio comunale è **contestuale all'elezione del sindaco**. L'elettore può esprimere **un voto per un candidato sindaco** (valido anche per la lista ad esso collegata), tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere **un voto di preferenza** per un candidato consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga.

Nei comuni con popolazione **compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti** l'elezione del Consiglio comunale è **contestuale all'elezione del sindaco**. L'elettore può esprimere **un voto per un candidato sindaco** (valido anche per la lista ad esso collegata), tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere fino a **due voti di preferenza** per i candidati consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne esprime due, questi devono essere espressi **a favore di due candidati di genere diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Come e quando si vota – primo turno nei comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti

Si vota **dalle 7 alle 23 del 25 maggio 2014**.

Per poter votare l'elettore deve recarsi **nella sezione in cui è registrato** (indicata sulla tessera elettorale) munito di un **documento di riconoscimento** e della **tessera elettorale**.

Nei comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti**, l'elettore può esprimere:

- **un voto per una delle liste**, tracciando un segno sul relativo contrassegno: il voto è valido anche per il sindaco collegato alla lista prescelta;
- **un voto per un candidato alla carica di sindaco**, tracciando un segno sul relativo rettangolo: il voto è valido solo per il candidato sindaco;
- **un voto per un candidato sindaco e per una lista ad esso collegata**, tracciando un segno sul relativo rettangolo e sul relativo contrassegno;
- **un voto per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata (voto disgiunto)**, tracciando un segno sul relativo rettangolo e sul relativo contrassegno.

Può altresì esprimere fino a **due voti di preferenza** per i candidati consiglieri compresi nella lista prescelta, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne esprime due, questi devono essere espressi **a favore di due candidati di genere diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Fac-simile della scheda per l'elezione in comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

mm 30
1 NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

mm 30
4 NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

mm 30
2 NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

mm 30
5 NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

mm 30
3 NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

FAC-SIMILE

Fac-simile della scheda per l'elezione in comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti

mm 30

1

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

mm 30

4

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

mm 30

2

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

mm 30

5

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

mm 30

3

NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

FAC-SIMILE

Fac-simile della scheda per l'elezione in comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti

NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)		NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)	
1		14	
3		NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)	
5		15	16
7		NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)	
9		17	18
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)		19	20
10	11	21	
12	13	FAC-SIMILE	

Come e quando si vota – secondo turno

Il secondo turno (o ballottaggio) è previsto:

- per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di parità tra due candidati sindaco;
- per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso in cui nessun candidato sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

Per il ballottaggio si vota **dalle 7 alle 23 dell'8 giugno 2014**.

Per poter votare l'elettore deve recarsi **nella sezione in cui è registrato** (indicata sulla tessera elettorale) munito di un **documento di riconoscimento** e della **tessera elettorale**.

In ogni caso il ballottaggio si svolge tra **due candidati sindaco**.

Nel caso di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, sono ammessi al ballottaggio i due candidati sindaco che hanno ottenuto la stessa cifra elettorale; nel caso di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono ammessi i due candidati sindaco che hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali.

Al ballottaggio l'elettore esprime il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il cognome del candidato sindaco prescelto.

Fac-simile della scheda per l'elezione in comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti – secondo turno

mm 30
1
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

mm 30
2
NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

FAC-SIMILE

Fac-simile della scheda per l'elezione in comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti – secondo turno

NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)				NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)			
1	2	3	4	14	15	16	17
5	6	7	8	18	19	20	
9	10	11	12				
13							
FAC-SIMILE							

Sistema elettorale

	Fino a 15.000 abitanti	Oltre 15.000 abitanti
Sistema elettorale	Sistema maggioritario a turno unico	Proporzionale con premio di maggioranza
Premio di maggioranza	Minimo 2/3 dei seggi alla lista collegata al candidato sindaco eletto	60% dei seggi se ha ottenuto almeno il 40% dei voti, sempre che nessun'altra lista abbia ottenuto il 50% dei voti.
Soglia di sbarramento		3% dei voti validi per le coalizioni o le liste
Formula elettorale	Metodo d'Hondt per i seggi non assegnati alla lista del candidato sindaco eletto	Metodo d'Hondt tra le liste e all'interno delle coalizioni
Ampiezza circoscrizionale	1 circoscrizione comunale	1 circoscrizione comunale
Voto di preferenza	Sì, un voto per un consigliere (nei comuni con più di 5.000 abitanti fino a due, purché a candidati di genere diverso)	Sì, fino a due voti per i consiglieri, purché a candidati di genere diverso
Elezione dei consiglieri	Sono eletti consiglieri i candidati sindaco non eletti collegati ad una lista che abbia ottenuto almeno un seggio e poi i consiglieri di ogni lista in ordine decrescente delle loro cifre elettorali individuali	Sono eletti consiglieri i candidati sindaco non eletti collegati ad una lista che abbia ottenuto almeno un seggio e poi i consiglieri di ogni lista in ordine decrescente delle loro cifre elettorali individuali

L'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è proclamato eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.

Alla lista collegata al candidato sindaco eletto sono attribuiti **due terzi dei seggi** del consiglio, arrotondati per eccesso nel caso in cui il decimale sia superiore a 0,5.

I restanti seggi sono ripartiti tra le altre liste con **metodo d'Hondt**. Si procede a dividere la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc... e si scelgono i quozienti più alti nel limite dei seggi da assegnare, determinando così quanti seggi spettano a ciascuna lista.

Per ogni lista, sono eletti (nel limite dei seggi ad essa assegnati) **prima il candidato sindaco della lista stessa** e quindi i **candidati consiglieri in ordine delle loro cifre elettorali individuali**.

Nel caso in cui sia stata ammessa all'elezione **una sola lista**, sono eletti tutti i candidati della lista stessa e il candidato sindaco, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi pari almeno al **50% dei votanti** e si siano recati alle urne almeno il **50% degli aventi diritto**. In caso contrario, l'elezione è nulla.

L'elezione del Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il candidato sindaco è **collegato ad una o più liste** presentate per l'elezione del consiglio comunale. È proclamato eletto il candidato sindaco che abbia ottenuto la **maggioranza assoluta dei voti**.

Nel caso tale maggioranza non sia stata raggiunta da nessun candidato, si procede al **ballottaggio tra i due candidati** che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I candidati ammessi al ballottaggio hanno la possibilità di effettuare il **collegamento con altre liste**, oltre quelle ad essi collegate per il primo turno.

Dopo il ballottaggio è proclamato eletto il **candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi**. In caso di parità, è proclamato eletto il candidato sindaco collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.

L'elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono ammesse all'assegnazione dei seggi solo le liste che abbiano ottenuto **almeno il 3% dei voti validi**, a meno che non appartengano ad un gruppo di liste che ha superato tale soglia.

L'assegnazione dei seggi tra i gruppi di liste e le liste singole viene effettuata con **metodo d'Hondt**. Si procede a dividere la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc... e si scelgono i quozienti più alti nel limite dei seggi da assegnare, determinando così quanti seggi spettano a ciascun gruppo e a ciascuna lista singola. Lo stesso metodo viene utilizzato per distribuire i seggi tra le liste facenti parte di un gruppo di liste.

Alla lista o al gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto spetta:

- **almeno il 60% dei seggi** se il sindaco è stato eletto al **primo turno** e se tale lista o gruppo di liste ha ottenuto almeno il **40% dei voti validi** e nessun'altra lista o gruppo di liste ha superato il 50% dei voti validi;
- **almeno il 60% dei seggi** se il sindaco è stato eletto al **secondo turno** e se nessun'altra lista o gruppo di liste ha superato al primo turno il 50% dei voti validi.

Nel caso in cui questa quota non sia stata raggiunta, questi seggi vengono assegnati a tale lista o gruppo di liste e i restanti seggi sono ripartiti tra le altre liste o gruppi di liste.

Sono eletti i **candidati sindaco non risultati eletti** collegati ad una lista o gruppo di liste che abbia ottenuto **almeno un seggio**. In seguito, sono eletti per ciascuna lista, nel limite dei seggi ad essa spettanti, i **candidati consiglieri in ordine delle loro cifre elettorali individuali**.

- **Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale** **3**
- **Il voto dei cittadini comunitari** **43**

Fonti normative

La principale legge che regola il **diritto di voto per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea** alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune in cui risiedono è il D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 «Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza».

Modalità di esercizio del diritto di voto

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia hanno **diritto di voto per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale** del comune in cui risiedono. Inoltre, essi hanno **diritto a candidarsi come consigliere comunale** ed eventualmente ad essere nominati quali componenti della giunta comunale nel comune di cui sono consiglieri, esclusa la carica di vice sindaco.

Per poter esercitare questi diritti, i cittadini devono presentare al sindaco una domanda di **iscrizione nella lista elettorale aggiunta** istituita presso il proprio comune. In occasione di consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, tale domanda deve essere presentata **entro il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali** (cioè entro il quarantesimo giorno antecedente la votazione).

Una volta presentata e accettata la domanda, tali cittadini restano iscritti nella lista elettorale aggiunta finché non richiedano di essere cancellati o non siano cancellati d'ufficio.

Il cittadino straniero residente in Italia che voglia presentare la propria candidatura come consigliere comunale deve presentare, oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani, idonea documentazione (prevista dalla legge) attestante la propria cittadinanza, l'indirizzo di residenza in Italia e nel paese d'origine, un attestato che dichiari la non decadenza dal diritto di eleggibilità e un attestato che dichiari l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte se non vi è ancora iscritto.